

REGOLAMENTO (CEE) N. 876/91 DELLA COMMISSIONE**del 9 aprile 1991****che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1058/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativo all'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1058/88 l'elemento mobile del prelievo, calcolato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽³⁾, subisce una riduzione pari al 40 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nel corso dei tre mesi che precedono il mese di fissazione del suo importo; che tale riduzione si applica ai prodotti di cui ai codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90 nei limiti di un massimale di 550 000 t annue, all'atto dell'importazione dei prodotti in esame originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo che applichi all'esportazione di detti prodotti una tassa speciale di importo

pari alla riduzione dell'elemento mobile del prelievo e che comprovi in maniera soddisfacente l'avvenuto pagamento della tassa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1193/88 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 84/89 ⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1058/88, dal quale è ridotto l'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione di crusche, staccature ed altri residui originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo in possesso dei requisiti ivi previsti figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 87.⁽⁵⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 13.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 9 aprile 1991, che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina

<i>(ECU/t)</i>	
Codice NC	Importo
2302 30 10	27,69
2302 30 90	54,64
2302 40 10	27,69
2302 40 90	54,64